

STATUTO

Titolo I Disposizioni generali

Art.1) Denominazione

Il gruppo Yo.d.a. (Youth for the development Alchemy) in breve denominabile, gruppo Yo.d.a. costituita in Bologna presso via dell'unione n.7 in data 3 aprile 1997 è un'associazione non profit, autonoma, apartitica, laica, pluralista e a carattere volontario. A partire dal 10 luglio 2008 la suddetta associazione si costituisce nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 e viene denominata YODA.

Art.2) Sede

La associazione ha sede in Bologna, Via Pietralata 73. Non ha scopo di lucro e la sua durata è illimitata. Il cambiamento dell'indirizzo stradale nell'ambito del comune sede dell'associazione non costituisce modifica del presente statuto e potrà essere deliberato dall'organo direttivo.

Art.3) Statuto e regolamento

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il regolamento interno, da emanarsi a cura del consiglio direttivo, disciplina, in armonia col presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'ente, con particolare riferimento alla definizione, istituzione, gestione e controllo dei gruppi di lavoro e degli intercampi.

Art.4) Modifiche dello statuto

Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell'assemblea, da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art.5) Oggetto sociale

L'Associazione, assolutamente apolitica e priva di qualsiasi scopo di lucro, svolge la sua attività nel settore della promozione sociale e culturale attraverso la istituzione, la diffusione e la valorizzazione di ogni attività necessaria o comunque utile a favorire il volontariato legato a progetti di cooperazione internazionale.

Scopo istituzionale dell'Associazione è quello di:

- Contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, della pratica della difesa delle libertà individuali e collettive.
- Organizzare attività che contribuiscano allo sviluppo sostenibile della società, dell'economia e dei diritti umani delle popolazioni in via di sviluppo.
- Sensibilizzare i cittadini sulle problematiche legate allo sviluppo dei PVS, all'interculturalità e all'antirazzismo contribuendo a coordinare le attività analoghe intraprese da altre associazioni similari.
- Promuovere una cultura di pace e antimilitarismo per costruire rapporti interculturali di rispetto reciproco tra le varie etnie presenti anche sul territorio italiano

Tale obiettivo principale verrà perseguito, da un lato, organizzando campi di volontariato internazionale (c.d. Intercampi) con il duplice obiettivo di realizzare progetti di utilità sociale in paesi in via di sviluppo e di creare una occasione diretta di confronto e scambio culturale e dall'altro, organizzando in territorio italiano attività legate alle tematiche dell'interculturalità, dell'antirazzismo e della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Per raggiungere questi ultimi l'associazione operativamente potrà:

- a) organizzare attività di educazione allo sviluppo sia in proprio che in collaborazione con Enti, associazioni, istituzioni culturali e privati, al fine di promuovere la conoscenza delle problematiche dello sviluppo presso i giovani ed i bambini in età scolare;
- b) ideare, organizzare e realizzare, sia in proprio che in collaborazione con Enti, associazioni, istituzioni culturali e privati, progetti culturali come, per esempio, manifestazioni, concerti, conferenze spettacolo, festival, rassegne, feste etniche, convegni, dibattiti, mostre, seminari, banchetti informativi e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali;
- c) organizzare corsi di lingua per gli associati iscritti o comunque interessati a partecipare ad un intercampo;
- d) predisporre centri di documentazione e borse di studio legati all'interculturalità a servizio dei soci nonché di tutti gli interessati;
- e) provvedere all'acquisto ed alla distribuzione di pubblicazioni, libri, vocabolari, edizioni fonografiche, audiovisivi, materiale vario e strumenti musicali connessi o comunque utili alla predisposizione degli Intercampi e nell'interesse ed a beneficio dei soci e di tutti gli interessati;

- f) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la organizzazione e la gestione degli intercambi nonché per l'istituzione di corsi di lingua e seminari che possano risultare propedeutici all'attività svolta per mezzo dei suddetti intercambi;
- g) favorire la nascita di enti e gruppi che si propongano scopi analoghi al proprio, favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti ed anche favorendo la loro adesione all'associazione;
- h) promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche, notiziari, ricerche, studi di bibliografie, audiovisivi ed altro materiale multimediale;

All'Associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle direttamente connesse e/o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse e strumentali al raggiungimento dei fini dell'Associazione.

Titolo II Aderenti

Art.6) Definizione

Sono aderenti dell'associazione tutte le persone fisiche o giuridiche (a mezzo dei rappresentanti legali) che condividono le finalità dell'organizzazione e si impegnano per realizzarle, in particolare:

- i Fondatori;
- i Soci della Associazione;
- i Benemeriti della Associazione;
 - Sono Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione stessa.
 - Sono Soci della Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.
 - Sono Benemeriti della Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

Art.7) Ammissione

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Art.8) Diritti

La divisione degli Aderenti nelle categorie di cui all'art.6) non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore d'età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli aderenti hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'associazione, secondo modalità e limiti stabiliti nel regolamento interno.

Art.9) Doveri

Gli aderenti devono versare la quota associativa annuale nella misura stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea e devono svolgere l'attività in favore dell'associazione senza fine di lucro.

Il comportamento verso gli altri aderenti e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede.

Art. 10) Esclusione

L'aderente che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto ovvero in presenza di o di gravi motivi, può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. In caso di inadempienza agli obblighi di versamento nei termini stabiliti dall'assemblea l'aderente viene escluso automaticamente.

L'utilizzo del logo YODA, della denominazione e di ogni altro simbolo o segno distintivo dell'Associazione YODA è consentito esclusivamente nel rispetto delle finalità dell'Associazione e nei limiti dei modi e delle forme stabiliti dal presente Statuto. Ogni uso indebito od in violazione del presente Statuto da parte di chiunque potrà costituire valida causa di esclusione, salvo il risarcimento del danno.

L'esclusione, in caso di gravi motivi, ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione (il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata) mentre, nel caso che l'esclusione derivi dal mancato versamento della quota associativa annuale, l'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo al termine stabilito dall'assemblea.

Se l'escluso non condivide le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Titolo III Organi

Art.11) Indicazione

Sono Organi della Associazione:

- l'Assemblea degli Aderenti alla Associazione;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.12) Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci della Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.
2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi dalla sopraddetta chiusura. Essa inoltre:
 - provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, il quale eleggerà il Presidente, il Vicepresidente del Consiglio Direttivo, il Tesoriere;
 - delinea gli indirizzi generali dell'attività della Associazione;
 - delibera sulle modifiche al presente Statuto;
 - approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della Associazione;
 - delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e, secondo le norme della Legge e del presente Statuto, la devoluzione del suo patrimonio.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Aderenti o da almeno un terzo dei consiglieri. Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata nella Provincia di Bologna.
4. La convocazione è fatta mediante lettera (cartacea e/o elettronica), contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, consegnata a mano (con rilascio di firma per avvenuta ricezione da parte dell'associato) o spedita a tutti gli Aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti alla Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.
5. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti, di persona o per delega, almeno la metà dei suoi membri. L'assemblea è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
6. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

7. Ogni Aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro Aderente all'Associazione che non sia Amministratore dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.

8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9. Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la destinazione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di tre quarti dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente all'Associazione.

Art.13) Il Consiglio Direttivo

1. La Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.

2. I Consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

3. Qualora, per qualsiasi motivo venga meno un membro del Consiglio Direttivo si procede, se necessario, alla rielezione del suddetto membro. Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.

4. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

5. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione della associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
- l'ammissione alla Associazione di nuovi Aderenti;
- la nomina degli appartenenti ai gruppi di lavoro (costituito da almeno due soci di propria iniziativa, su indicazione dell'assemblea o su richiesta del singolo socio);
- la predisposizione annuale del bilancio consuntivo.
- la fissazione, da ratificare in assemblea, della quota associativa annuale.

6. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei il potere di compiere determinati atti in nome e per conto della Associazione.

7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, via mail o consegnata ad personam, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

8. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

10. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

12. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Art.14) Il Presidente

1. Al Presidente della Associazione spetta la rappresentanza della Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza della Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

2. Al presidente della Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione della Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandolo di idonea relazione.

Art.15) Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del solo Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art.16) Il Segretario del Consiglio Direttivo

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Associazione.

2. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee nonché del Libro degli Aderenti alla Associazione.

Art.17) Il Tesoriere

1. Il tesoriere cura la gestione della cassa della Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Art.18) Libri della Associazione

2. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea nonché il libro degli Aderenti alla Associazione.

3. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Titolo IV

Risorse economiche

Art.19) Patrimonio ed entrate dell'Associazione

a) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.

b) Per l'adempimento dei suoi compiti la Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono alla Associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

c) L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annuale di iscrizione. E' comunque facoltà degli Aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

d) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

e) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

f) L'Associazione può emettere "titoli di solidarietà".

Titolo V

Il bilancio

Art.20) Bilancio consuntivo

1. Gli esercizi della Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

3. Il bilancio deve essere depositato presso la sede della Associazione nei 10 (dieci) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dalla Associazione a spese del richiedente

Art.21) Avanzi di gestione

1. Alla Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge

2. La Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Titolo VI

Dipendenti e collaboratori

Art.22) Dipendenti

L'associazione può assumere dipendenti. L'assunzione viene deliberata dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari.

I dipendenti sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art.23) Collaboratori

L'associazione può avvalersi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo. L'eventuale contratto di collaborazione deve essere approvato dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a firmarlo.

Titolo VI

Responsabilità

Art.24) Responsabilità dell'associazione

L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Per i casi di violazioni commesse senza dolo o colpa grave dai soci nell'adempimento del loro ufficio e i nome e per conto di essa, la Associazione si assume il debito dell'autore della violazione ai sensi dell' art. 11, sesto comma, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Titolo VII

Scioglimento e disposizioni finali

Art.25) Scioglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Art.26) Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimesso al giudizio di un arbitro amichevolmente compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Consiglio Notarile di Bologna.

Art.27) Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle leggi vigenti in tema di Associazioni non aventi scopo di lucro.

Bologna, 10/07/2008

Statuto approvato dalla Assemblea straordinaria del 10/07/2008